


COMUNE DI
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)



***REGOLAMENTO D'USO
DEL DEMANIO MARITTIMO
A FINALITÀ
TURISTICO RICREATIVA***

CAPO I

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art. 1 Attività soggette a concessione

1. La concessione consente l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di zone di spiaggia, di mare o altre aree demaniali con finalità turistiche ricreative (art. 36 cod. nav.).
2. Vi è occupazione quando è impedita o limitata l'utilizzazione libera e gratuita di determinati beni da parte di chiunque, anche con scritte o comportamenti che inducano a ritenere riservato l'uso del bene stesso (art. 1161 cod. nav.).
3. L'uso è esclusivo quando è riservato a soggetti determinati o dai medesimi è consentito o vietato.

Art. 2 Scopo della Concessione

1. L'occupazione o l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione (art. 47 cod. nav. e art. 24 reg. cod. nav.) che individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini di beneficenza o di pubblico interesse (art. 39 comma 2 cod. nav.).
2. Con atto dell'autorità concedente, può essere autorizzato l'esercizio di una o più attività secondarie, diverse da quelle insite nell'oggetto di concessione, a condizione che lo scopo principale resti immutato.

Art. 3 Compatibilità della concessione con il pubblico uso

1. La concessione può essere rilasciata solo se compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti, tenuto conto che la stessa può consentire l'esercizio di una o più delle seguenti attività (art. 01 D.L. n. 400/93 convertito L. 494/93 e allegato S/4 L.R. n. 33/02):
 - a) Gestione di stabilimenti balneari con attrezzature fisse e non;
 - b) Esercizi di ristorazione, con o senza ricettività, ristoranti, chioschi, bar;
 - c) Hotel;
 - d) Infrastrutture private;
 - e) Campeggi;
 - f) Servizi di noleggio di imbarcazioni e natanti, punti di ormeggio e specchi acquei;
 - g) Gestione di impianti sportivi e ricreativi;
 - h) Impianti tecnologici,
 - i) Infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio, funzionalmente collegate alla tipologie sopraelencate.
2. La concessione può essere altresì rilasciata anche se la relativa attività non è prevista dai vigenti strumenti urbanistici, previa puntuale valutazione della compatibilità con il pubblico interesse.

CAPO II OBBLIGHI GENERALI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

Art. 4 Aree libere e servizi di uso comune

La concessione può obbligare alla prestazione di servizi ad uso comune, anche quando devono essere svolti al di fuori dell'area occupata o in uso esclusivo, secondo le previsioni del piano particolareggiato, o del titolo concessorio (art. 23 reg. cod. nav.) o di altro atto idoneo.

1. Sono ad uso comune i servizi quali il salvataggio, il primo soccorso, la pulizia, la realizzazione e manutenzione di opere e manufatti, diretti gratuitamente a favore di chiunque.
2. Sono considerate libere le aree che chiunque può utilizzare liberamente e gratuitamente. La presenza di arenili destinati a spiagge libere è tesa a garantirne la libera fruizione senza limitazioni se non quelle di una corretta utilizzazione delle spiagge stesse.
3. Il fronte mare delle aree a libero uso non può essere frazionato e diviso per utilizzi da parte dei concessionari adiacenti e non (allegato S/1 L.R. n. 33/02).
4. L'amministrazione comunale garantisce nelle aree di libero uso la presenza di un minimo di servizi pubblici tali da assicurare sia un primo soccorso al cittadino in caso di necessità che il mantenimento del decoro della spiaggia, con apposito servizio di raccolta rifiuti e pulizia.
5. I poteri di vigilanza attribuiti al concessionario, per garantire la manutenzione dei beni ed assicurare i servizi comuni, sono contemplati nelle condizioni speciali dell'atto di concessione (art. 29 reg. cod. nav.).
6. La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione.
7. Le aree libere, anche se previste all'interno dei comparti programmati per le attività soggette a concessione, devono essere adeguatamente pubblicizzate.

Art. 5 Prescrizioni minime per i servizi di salvataggio e di primo soccorso

1. I servizi di assistenza e di primo soccorso devono essere organizzati e svolti secondo la forma migliore, in modo da prevenire pericoli e garantire la sicurezza delle persone.
2. I servizi di salvataggio e primo soccorso possono essere esercitati singolarmente da ciascun concessionario o collettivamente, anche tramite soggetti terzi.
3. I servizi di salvataggio e di primo soccorso devono essere garantiti secondo le prescrizioni tecniche dettate dall'Autorità marittima e dal Comune con apposita ordinanza.

Art. 6 Prescrizioni minime per la sicurezza della balneazione

1. Devono essere segnalati da parte del concessionario:
 - a) l'inizio delle acque profonde (m 1,50), i bassi fondali, il divieto di tuffarsi dai pontili e dalle scogliere e altri pericoli e insidie;
 - b) il limite dei cinquecento metri dalla battigia, con gavitelli a strisce oblique bianche e rosse, emergenti dall'acqua di almeno 50 cm, distanti tra loro 100 metri;
2. Per le aree libere, l'obbligo di approntare i predetti segnalamenti incombe sul Comune.
3. Il divieto di fare il bagno nei corridoi di transito delle unità da diporto incombe sul titolare dell'autorizzazione all'installazione.

Art. 7 Prescrizioni minime per la manutenzione dell'arenile

1. L'igiene, la sicurezza, la pulizia, la realizzazione e manutenzione di manufatti devono essere assicurati nel rispetto delle norme generali e delle direttive che il comune riterrà di imporre anche nel corso del rapporto concessorio.
2. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari hanno l'obbligo di esporre, in luogo ben visibile al pubblico, il presente regolamento, l'ordinanza di gestione delle attività balneari e la tabella dei prezzi.
3. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche (L. n. 104/92) e quindi assicurare il libero transito dei portatori di handicap, indipendentemente dalla presenza di passaggi pubblici, attrezzati e non.

CAPO III TITOLO DI CONCESSIONE

Art. 8 Contenuto dell'atto di concessione

1. Il titolo si compone di due parti (art. 19 reg. cod. nav.).
2. La prima parte deve contenere:
 - a) gli atti del procedimento, o, in caso di rinnovo, il numero di registro e la data del titolo rinnovato;
 - b) i dati anagrafici del concessionario, con l'indicazione del codice fiscale;
 - c) il domicilio eletto per le notifiche degli atti relativi al rapporto concessorio;
 - d) l'ubicazione e i dati catastali del bene oggetto di concessione;
 - e) lo scopo;
 - f) la misura esatta dell'occupazione, definita da apposita planimetria, recante l'identificazione delle aree scoperte e delle aree coperte da impianti, manufatti ed opere, di facile e di difficile rimozione, sia sottostanti che soprastanti il piano di campagna e delle pertinenze demaniali marittime. La rappresentazione planimetrica deve altresì indicare distintamente l'area occupata per l'esercizio dell'attività rispetto alle aree libere o destinate a servizi di uso comune che il concessionario è obbligato a garantire. g) la data di inizio e la durata;
 - h) le modalità di esercizio della concessione;
 - i) il canone, la scadenza;
 - j) la cauzione;
 - k) gli obblighi e le condizioni generali e particolari ai quali è sottoposta la concessione, compresi quelle che sono state oggetto di valutazione in sede di concorrenza;
 - l) l'impegno del concessionario a sottostare alle condizioni previste nell'atto e nel presente regolamento.
3. La seconda parte è composta dalla documentazione allegata alla domanda di concessione (allegato S/2 L.R. n. 33/02 e D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/02/2004 relativo ai modelli di domanda per rilascio e rinnovo delle concessioni), e rimane ferma, anche a seguito di rinnovo, salvo che nel frattempo non ne sia stata autorizzata la variazione.
4. Gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente regolamento, da ordinanze o regolamenti di altre autorità, e dallo strumento urbanistico vigente con riguardo al comparto nel quale l'attività è esercitata, si intendono inseriti nel titolo anche se non sono espressamente richiamati.
5. Devono essere precisate le eventuali condizioni speciali.

Art. 9 Canone e imposta regionale

1. La misura del canone e dell'imposta regionale nonché le agevolazioni e riduzioni sono determinate dalla normativa vigente (art. 38 cod. nav., L. n. 494/93, art. 49 L.R. n. 33/02).
2. La superficie da considerare, ai fini del canone e dell'imposta regionale, risulterà dall'apposita planimetria, allegata all'atto concessorio, recante l'individuazione delle aree scoperte e delle aree coperte da impianti, manufatti ed opere sia sottostanti che soprastanti il piano di campagna e delle pertinenze demaniali marittime. Tali elementi possono tuttavia anche essere ricavati o rettificati sulla base di idonea documentazione, nonché a seguito di ulteriori e successivi idonei accertamenti o verifiche.
3. L'omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dal titolo concessorio comporta la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47, lett. D), del Codice della Navigazione.
4. Salvo diversi termini fissati da competenti superiori autorità, il canone deve essere corrisposto anticipatamente rispetto al rilascio della concessione per la prima annualità, ed entro il quindici settembre dell'anno al quale si riferisce, per le annualità successive, previo ordine di introito da parte del Comune.

Art. 10 Cauzione

1. La garanzia per l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione prevista dall'art. 17 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è sempre obbligatoria ed è costituita con la stipula di polizza fideiussoria presso primario istituto di credito o assicurativo da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio (art. 50 L.R. n. 33/02). La garanzia può altresì essere prestata in forma collettiva mediante iscrizione alle Associazioni di categoria a ciò autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'organo competente al rilascio della concessione ha la facoltà di accettare il versamento in numerario alle casse comunali del deposito cauzionale.
2. L'ammontare della cauzione è pari al doppio del canone annuo e le annualità garantite devono coincidere con la durata della concessione.
3. In caso di inadempienza la cauzione è incamerata dal Comune per il soddisfacimento di crediti o per il rimborso di spese, anche nel caso in cui l'Amministrazione non dichiari la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione fino alla concorrenza della somma originariamente garantita.

Art. 11 Condizioni della garanzia

1. La garanzia deve contenere le seguenti condizioni particolari:
 - a) la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario dalla concessione demaniale marittima, anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della polizza, purché l'Amministrazione ne abbia avuto notizia durante la validità della polizza stessa;

- b) la garanzia resta valida fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione;
- c) l'intendimento della compagnia assicuratrice o bancaria di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca, deve essere comunicato all'Amministrazione in tempo utile per consentire la costituzione, da parte del concessionario di garanzia reale o altra polizza fideiussoria;
- d) il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all'Amministrazione ai fini della validità della garanzia;
- e) l'istituto finanziario provvede al pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- f) il prestatore della garanzia rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI NUOVE CONCESSIONI E PER LA MODIFICA DI CONCESSIONI ESISTENTI

Art. 12. Principi e normativa applicabile

1. L'assegnazione di concessioni e la modifica del contenuto di concessioni già rilasciate sono disposte con procedimento ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, economicità, efficacia, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, previsti dall'art. 4 del d.lgs. 50/2016, e conformemente al diritto dell'Unione europea, compresa la Direttiva 2006/123/CE.
2. Il bando di gara o l'avviso pubblico, nell'ambito nella cornice normativa delle disposizioni nazionali, regionali e del regolamento comunale in materia di demanio marittimo, potrà prevedere delle disposizioni per disciplinare nel dettaglio e operativamente le diverse fasi della procedura ad evidenza pubblica.
3. Il procedimento deve garantire la segretezza delle offerte e favorire la partecipazione di microimprese e piccole e medie imprese, anche riunite in raggruppamenti o consorzi, ed enti del terzo settore.
4. Obiettivo del procedimento prioritario è individuare i soggetti più idonei a garantire una gestione del bene demaniale che ne assicuri la fruibilità pubblica, nonché la migliore funzionalità e produttività per la finalità turistica, a pena di decadenza in caso di inadempimento, e che valorizzi anche le aree contigue e il sistema turistico-ricettivo locale, conformemente al principio che lo sviluppo deve essere sostenibile e deve salvaguardare le risorse ambientali e culturali del territorio.
5. Non sono soggette a procedimento ad evidenza pubblica le modifiche del contenuto delle concessioni già rilasciate:
 - a) che siano già state previste nell'avviso pubblico o nel bando di gara;
 - b) che riguardino la ri-perimetrazione dell'area conseguente a fenomeni di erosione o ripascimento dell'arenile;
 - c) che siano giustificate da fatti oggettivi non prevedibili al momento del rilascio della concessione e siano funzionali ad una più efficiente individuazione degli spazi di transito o di servizio, anche a seguito della sopravvenuta modifica della pianificazione pubblica dell'arenile e che, in ogni caso, non comportino un aumento nell'estensione dell'area concessa superiore al 20%;
 - d) che riguardino la realizzazione di opere che non determinano un'alterazione sostanziale del complessivo contenuto originario della concessione;
6. Le modifiche soggette a procedimento ad evidenza pubblica non pregiudicano i diritti del concessionario derivanti dalla concessione di cui sia titolare.
7. In presenza di ragioni oggettive che impediscono l'avvio e/o la conclusione della procedura

selettiva nel tempo utile a garantire il proficuo utilizzo del demanio marittimo connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa o a divieti per legge ad espletare procedimenti ad evidenza pubblica nelle more della riforma organica della materia in base alla normativa nazionale vigente, l'amministrazione può rilasciare, ai sensi dell'art. 10 R.C.N, concessioni temporanee per il tempo strettamente necessario all'esperimento delle procedure di affidamento, di durata, in ogni caso, non superiore ad un anno, a favore del soggetto titolare di una concessione in scadenza.

8. Il titolare della concessione temporanea è equiparato a concessionario uscente, anche in relazione agli obblighi connessi alla rimessione in pristino dell'area.

Art. 13. Domande di assegnazione di concessione. Requisiti generali di ammissibilità

1. Possono chiedere l'assegnazione di concessioni i soggetti aventi i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per intrattenere rapporti contrattuali o concessori con la pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto previsto, in particolare dall'art. 32-ter del Codice penale "*Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*".
2. Le domande, unitamente ad autocertificazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, sono presentate all'ufficio comunale competente mediante i modelli ministeriali relativi al sistema informativo del demanio marittimo S.I.D. unitamente alla documentazione prevista dall'allegato S2 della legge regionale del Veneto n.33 e all'attestazione del versamento delle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 11 reg. C.N. Il piano finanziario di investimento e di ammortamento, il Computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi, il piano finanziario che evidenzia i costi di realizzazione delle opere, il cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti dovranno essere trasmessi al Comune, per ragioni di tutela della segretezza delle offerte, solo nel momento in cui venga accertato che non vi sia alcuna manifestazione di interesse in concorrenza (art 14 regolamento) o in sede di presentazione dell'offerta tecnica (art 15 regolamento).
3. Il Comune dovrà acquisire, prima del rilascio del titolo concessorio, il parere delle autorità statali competenti e della Regione Veneto e di ogni altra autorità titolare di interessi in relazione al bene e al territorio oggetto della concessione. Nel caso in cui i pareri non pervengano entro trenta giorni il Comune procede senza ulteriori dilazioni e non oltre il termine di 45 giorni dalla richiesta del parere, come previsto dall'allegato S/3 lettera a) della legge regionale 33/2002.

Art. 14 Misure per la trasparenza, la pubblicità e la concorrenza

1. L'amministrazione, a seguito della presentazione di almeno una domanda di assegnazione di una concessione oppure di propria iniziativa, ne dà notizia mediante pubblicazione di avviso pubblico per sollecitare eventuali manifestazioni di interesse che dovranno essere presentate entro il termine di 30 giorni, decorrenti dal primo giorno di pubblicazione da chi possiede e autocertifichi il possesso dei requisiti di ammissibilità. L'avviso dovrà essere pubblicato per almeno 30 giorni all'albo pretorio informatico del Comune e nel sito del Comune, sezione amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti e in una pagina "in evidenza" visibile a chi accede direttamente al sito e facilmente reperibile dai motori di ricerca, nonché per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
2. L'avviso pubblico deve indicare gli elementi essenziali della concessione da assegnare, quali:
 - a. l'individuazione e lo stato di fatto e di diritto dell'area, incluse le eventuali pertinenze pubbliche e le altre opere non amovibili o amovibili insistenti sull'area, con l'informazione che il termine

- per la rimozione delle opere amovibili e di quelle inamovibili che lo Stato non incameri, potrà, a richiesta del concessionario, essere differito dal Comune oltre la scadenza della concessione fino ai 60 giorni successivi all'assegnazione della nuova concessione, a condizione che il concessionario uscente rilasci la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 15, comma 2;
- b. le finalità, l'oggetto e la decorrenza della concessione che dovrà tener conto dei tempi tecnici per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica e per l'eventuale insediamento ed inizio attività di un nuovo concessionario;
 - c. l'individuazione dell'attività economica principale e delle attività economiche secondarie che sono state esercitate nell' area;
 - d. la durata;
 - e. il canone complessivo presunto dovuto in base alla legge;
 - f. l'importo minimo dell'investimento dovuto dal concessionario per l'estensione della durata oltre il termine minimo di sei anni e comunque fino ad un massimo di venti anni, ai sensi di quanto previsto dall' allegato S3, lettere e) bis e ter), della legge regionale 33/2002;
 - g. i requisiti soggettivi di partecipazione;
 - h. le condizioni di ammissibilità dell'offerta;
 - i. le modalità di accesso alla documentazione tecnica e di sopralluogo;
 - j. l'invito a presentare eventuali manifestazioni di interesse mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R e il relativo termine decorrente dal primo giorno di pubblicazione dell'avviso pari a 30 giorni;
3. L'avviso deve invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro 20 giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione le osservazioni, ai sensi di quanto previsto dall' art 18 R.C.N, che credano opportune che il Comune ha l'obbligo di valutare dandone conto nella motivazione nel successivo atto relativo al procedimento di evidenza pubblica oggetto dell' avviso.
 4. Qualora entro la scadenza del termine di cui all' art 14 comma 1 sia presentata una sola domanda oppure una sola manifestazione di interesse, il responsabile del procedimento, previa verifica della conformità all'avviso pubblico e alla regolamentazione vigente, darà corso al procedimento per l'assegnazione della concessione, fatta salva l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge e di tutti gli allegati previsti dall' allegato S/2 della legge regionale 33/2002;
 5. Le disposizioni precedenti, per quanto di ragione e con gli opportuni adattamenti anche dei contenuti dell'avviso pubblico, si applicano anche alle domande di modifica di concessioni soggette a procedimento ad evidenza pubblica.
 6. E' fatta salva la possibilità di dare avvio alla procedura di assegnazione della concessione direttamente mediante una procedura aperta attraverso un bando di gara avente il contenuto di cui all' art 14 comma 1, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 15, 15 bis e 16 del regolamento.

Art. 15. Disciplina del procedimento in presenza di pluralità di domande o manifestazioni di interesse

1. Nel caso di tempestiva presentazione di domande e/o manifestazioni di interesse concorrenti, il responsabile del procedimento, previa verifica di ammissibilità e di corrispondenza delle manifestazioni di interesse all'avviso pubblico, comunica agli interessati un disciplinare di gara, con invito a presentare, entro un termine perentorio non inferiore a 60 giorni, un'offerta tecnica ed economica, comprensiva anche di un'autocertificazione del possesso dei requisiti speciali richiesti.
2. Nel disciplinare di gara può essere prevista una cauzione provvisoria pari al 2% del canone complessivo presunto dovuto in base alla legge e una specifica polizza fideiussoria "a prima richiesta" a carico del concessionario uscente partecipante alla gara a garanzia dell'obbligo di rimuovere tempestivamente opere insistenti del demanio marittimo, salvo quanto previsto dall' art. 14 comma 2 lettera a.
3. Sono requisiti soggettivi speciali:

- a. l'iscrizione in Registri tenuti da Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nei Registri delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle esercitabili nell'area demaniale marittima oggetto di domanda, o documentazione equivalente per soggetti stabiliti in altri Paesi membri dell'Unione
- b. l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o ad analogo Registro regionale, o attestazione di situazione equivalente per soggetti stabiliti in altri Paesi dell'Unione, in alternativa al requisito di cui al punto a)

Il disciplinare di gara potrà comunque prevedere altri requisiti speciali di partecipazione in relazione alla specificità di singole concessioni secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza e comunque in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori.

Art. 15. bis. Condizioni di ammissibilità dell'offerta tecnica

È condizione generale di ammissibilità dell'offerta tecnica e perciò non attribuisce alcun punteggio la compatibilità complessiva dell'offerta tecnica coi vincoli ambientali e paesaggistici e con la pianificazione territoriale, urbanistica e dell'arenile.

Il bando o l'Avviso pubblico, laddove ritenuto necessario dall'Ente concedente, in relazione allo specifico oggetto della concessione, può indicare come condizioni speciali di ammissibilità dell'offerta tecnica uno o più degli elementi (compatibilità di dettaglio) di cui all'allegato S3, lettera e), n. 2), della L.R. n. 33/2002.

In entrambi i casi, prima di procedere all'esclusione dell'offerta tecnica incompatibile, l'Amministrazione invita la Ditta Offerente a presentare, entro e non oltre 10 giorni, le proprie controdeduzioni, chiarimenti e/o integrazioni ritenute utili a rimuovere le difformità. In mancanza di riscontro, come pure nel caso di riscontro non pertinente, l'Amministrazione esclude definitivamente la Ditta dal procedimento ad evidenza pubblica.

Art. 16. Criteri di valutazione delle proposte concorrenti

1. Le proposte sono valutate in conformità ai criteri fissati dalla normativa nazionale vigente e dalla legge regionale del Veneto n. 33 del 2002, con particolare riferimento all'allegato S3 nel rispetto dei principi di cui all'art. 12.
2. Le proposte concorrenti sono valutate mediante l'attribuzione di un punteggio fino ad un massimo di 100 punti, ripartiti dal disciplinare di gara entro i limiti seguenti: da 65 a 75 per la proposta tecnica, da 20 a 30 per il *know-how e l'esperienza tecnica e professionale già acquisita nello svolgimento di un'attività economica assimilabile a quella esercitabile in via principale nell'area demaniale marittima*; fino a 5 punti per l'offerta economica.
3. L'offerta Tecnica deve includere:
 - a) **progetto di gestione (da 15 a 20 punti)**: valutazione delle caratteristiche e delle modalità di gestione, nonché degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni; servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, tenendo conto anche dell'eventuale correlazione funzionale dell'arenile oggetto di concessione con l'attività della struttura ricettiva insediata in area antistante e contigua), da incrementare rispetto a quelli minimi previsti dalla legge e dagli strumenti urbanistici, anche con riguardo all'offerta di

specifici servizi turistici in periodi dell'anno non di alta stagione (centri informazione ambientale); qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi; maggior sicurezza e vigilanza sulle spiagge anche nei tratti di spiaggia libera; preferenza per utilizzo attrezzature non fisse e completamente amovibili qualora le concessioni demaniali ricadano nell'arenile, qualità e condizioni favorevoli del servizio offerte agli utenti (piano tariffario) degli stabilimenti balneari, carattere innovativo dei servizi che si intendono prestare;

- b) **piano di investimenti** - con importi e programmazione temporale - asseverato da un professionista iscritto al pertinente albo professionale ovvero, nei casi di investimenti complessivamente superiori a 990.000 euro (o diversa soglia fissata dall'Ente concedente), da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso di cui all'articolo 183, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e **piano della manutenzione programmata (da 15 a 20 punti)**: tipologia e consistenza degli investimenti e delle attività che si intendono esercitare; sostenibilità ambientale (utilizzo di materiali ecocompatibili, impiego di energie rinnovabili, efficienza energetica), qualità e modernizzazione delle infrastrutture, tutela degli ecosistemi coinvolti, tutela e valorizzazione di beni culturali/ambientali all'interno o in prossimità dell'area oggetto della concessione (verde pubblico, spazi di accesso, parcheggio, zone protette ecc.), miglioramento accessibilità e fruibilità demanio anche da parte dei soggetti diversamente abili; serietà delle garanzie offerte;
- c) **eventuali investimenti di rilevante interesse pubblico da realizzare al di fuori dell'area oggetto della concessione purché collegate funzionalmente alla stessa e importanti per lo sviluppo del territorio e dell'economia locale (fino a 5 punti)**: viabilità, parcheggi pubblici, altre infrastrutture pubbliche, con la precisazione che tali investimenti devono essere inclusi nelle asseverazioni e garanzie di cui alla lettera b); il punteggio può essere incrementato fino ad un massimo 10 punti qualora gli investimenti proposti formino oggetto di proposte di accordo pubblico-privato con l'ente concedente e/o riguardino opere di difesa della linea della costa e il ripascimento delle spiagge soggette ad erosione marina nonché interventi infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal Comune per la valorizzazione anche del demanio marittimo;
- d) **sostenibilità sociale del progetto (fino a 5 punti)**: benefici indiretti e diretti per lo sviluppo dell'economia locale (utilizzo prodotti locali, acquisizione servizi da imprese locali, ecc) e per impiego di manodopera locale, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali e in relazione alla tipologia della concessione da gestire;
- e) **gestione diretta delle attività principali (fino a 5 punti)**: da parte del richiedente, avuto riguardo all'importanza dei requisiti speciali di selezione richiesti per la gestione della concessione;
- f) **capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale (fino a 15 punti)**: collaborazione con uffici IAT, formazione del personale sulle principali risorse ambientali e culturali e sui servizi presenti nel territorio, previsione servizi dedicati alla conoscenza e alla fruizione del territorio della destinazione, grado di integrazione o di collaborazione con le strutture ricettive in aree contigue per favorire prioritariamente l'accesso e la fruizione dei clienti delle predette strutture alle aree dell'arenile prospiciente oggetto di concessione; collegamento funzionale dell'area demaniale oggetto di concessione con l'attività della struttura ricettiva confinante, insistente su area pubblica, su area privata o in parte su area pubblica e su area privata, desumibile anche dagli strumenti urbanistici vigenti;
- g) **maggiore durata stagionale (fino a 5 punti)**.

4. Il *KNOW-HOW* e l'esperienza tecnica e professionale già acquisita, nello svolgimento di

un'attività economica assimilabile a quella esercitabile in via principale nell'area demaniale marittima, dovranno essere valutati in base a:

- a) durata e contenuto dell'esperienza maturata ove è stata esercitata l'attività da parte del concorrente, tenuto conto della eventuale gestione di aree del demanio marittimo, che dovrà essere il più possibile comparabile con quella oggetto della concessione in gara in termini di oggetto, natura, estensione e tipologia dei servizi necessari ad un più proficuo utilizzo del demanio marittimo (da 5 a 10 punti);
 - b) avvenuta valorizzazione delle area del demanio marittimo di cui al punto a), dal 01/01/2019, (data di entrata in vigore della legge 145/2018), tenendo conto degli investimenti già realizzati (dopo il 01/01/2019) e non ancora ammortizzati previsti dall' allegato S/3 lettera e)bis della legge regionale 33/2022, come dovrà risultare da una relazione tecnica asseverata da un professionista iscritto al pertinente albo professionale (da 5 a 10 punti);
 - c) risultati raggiunti in termini di sostenibilità economica, sociale ed ambientale in relazione a strategie, processi, prodotti innovativi, dimostrabile dall' approvazione di bilanci sociali, ambientali e di impatto (fino a 5 punti);
 - d) possesso certificazioni ambientali nei processi produttivi e di certificazioni relative alla qualità della gestione nelle spiagge e/o delle strutture ricettive e/o di altri beni produttivi oggetto della concessione (fino a 5 punti).
- e) **1 PER LE STRUTTURE RICETTIVE: maggiore capacità di intercettare presenze in relazione alla ricettività della struttura misurata dal rapporto tra:**

A) numero presenze medie negli ultimi 3 anni (con esclusione degli anni di vigenza dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19)

B) capacità ricettiva struttura media negli ultimi 3 anni

Al concorrente che dimostrerà di avere il valore più alto $C=A/B$ come risultante del rapporto più sopra specificato verrà attribuito il punteggio massimo di 5 punti, agli altri in proporzione.

applicando la seguente formula:

$$P = (\text{per}\% - \text{iesima}) / (\text{per}\% - \text{max}) \times 5$$

ove P=punteggio da attribuire a ciascun concorrente

C%-iesima= capacità intercettare presenze in relazione alla ricettività della struttura C% max= capacità intercettare presenze in relazione alla ricettività della struttura più alta 5= punteggio massimo attribuibile

d) 2 PER LE ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE AVENTI SCOPO DI LUCRO: maggiore capacità di generare fatturato per mq misurata dal rapporto tra

A) fatturato annuo medio relativo agli ultimi 3 anni (con esclusione degli anni di vigenza dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19)

B) superficie utile complessiva destinata all' attività economica espressa in mq

Al concorrente che dimostrerà di avere il valore più alto $C=A/B$ come risultante del rapporto più sopra specificato verrà attribuito il punteggio massimo di 5 punti, agli altri in proporzione applicando

la seguente formula:

$P = (\text{per}\% - \text{iesima}) / (\text{per}\% \text{ max}) \times 5$ ove P=punteggio da attribuire a ciascun concorrente C%-iesima= capacità generare fatturato per mq iesimo C% max= capacità generare fatturato per mq più alta 5= punteggio massimo attribuibile

5. L'offerta economica dovrà essere valutata in termini di maggior percentuale canone rispetto a quello previsto dalla legge nazionale vigente: da 1 a 5 punti in proporzione alla maggior percentuale offerta, con attribuzione di 5 punti all' offerta che presenta un rialzo percentuale maggiore.
6. Il disciplinare di gara o la lettera d'invito, in relazione all'oggetto e al contenuto della concessione demaniale marittima e alla tipologia di insediamento con riferimento a quanto previsto dall' allegato S/4 della legge regionale 33/2002:
 - fissa i punteggi entro i limiti minimi e massimi sopra indicati per la valutazione dell'offerta tecnica e del KNOW-HOW;
 - individua i sub sub-criteri di valutazione ritenuti più appropriati alla tipologia di insediamento e all' oggetto e al contenuto della concessione demaniale marittima, tra quelli previsti, in via generale, dal regolamento;
 - determina il punteggio dei sub-criteri individuati che potrà essere uguale, inferiore o superiore a quello specificato nel regolamento;
 - prevede obbligatoriamente che il punteggio da attribuire all'offerta economica non sia superiore a 5 punti.
7. Si applica inoltre in ogni caso quanto disposto dall' allegato S3 paragrafo e) bis e paragrafo e) ter della legge regionale n. 33/2002, per le procedure ad evidenza pubblica relative al rilascio di concessioni superiori a sei anni e non superiori a 20 anni.
8. La quota di investimento destinata a contributi finanziari per operazioni attuate da enti pubblici o a controllo pubblico, previste da apposite convenzioni con i concessionari di cui al comma 4 della lettera *e-bis*) della legge regionale n. 33/2002, viene valutata anche a favore delle domande concorrenti ove i richiedenti assumano l'impegno, quando la convenzione sia stata stipulata precedentemente alla procedura comparativa, di assumere come propri gli obblighi convenzionali già assunti dall'assegnatario della concessione, subentrando nella posizione contrattuale del precedente concessionario.
9. Al disciplinare di gara dovrà essere allegato:
 - un capitolato contenente le condizioni economiche e giuridiche della concessione;
 - una relazione tecnico-illustrativa da cui risulti l'esatta identificazione catastale dell' area oggetto della concessione e degli immobili ivi insistenti, la situazione relativa al rispetto della normativa edilizia vigente, i vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale esistenti e ogni altra informazioni utile che consenta agli operatori economici interessati di presentare una offerta che tenga conto esattamente del contesto di riferimento e che sia appropriata all' oggetto della concessione esattamente individuato e determinato nei documenti di gara.
10. Il disciplinare di gara e tutti gli atti relativi della procedura ad evidenza pubblica dovranno essere pubblicati nel sito del Comune, amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti tenendo conto della necessità di tutelare la segretezza delle offerte. In tal caso la pubblicazione dei documenti allegati alle offerte e dei verbali di gara, dovrà essere differita nel momento in cui in cui si concluderà la procedura ad evidenza pubblica.

Art. 17 - Assegnazione della concessione

1. Decorso il termine per la presentazione delle offerte, il responsabile unico del procedimento nomina una commissione di gara di tre componenti aventi la professionalità richiesta in relazione allo oggetto e al contenuto della concessione per la valutazione comparativa delle istanze in concorrenza.
2. La commissione formula la graduatoria sulla base dei criteri indicati all'art. 16 con l'attribuzione di un punteggio a ciascuna offerta, dopo avere escluso le offerte non ammissibili ai sensi di quanto

A

previsto dall' art 15 bis.

3. Il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di assegnazione della concessione previa verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di domanda e ne dà comunicazione, unitamente ai verbali di gara, a tutti i concorrenti.

Art. 18 Atti successivi all'assegnazione.

1. Il responsabile del procedimento invita l'assegnatario a presentare, entro trenta giorni dalla notifica dell'aggiudicazione, qualora non fosse già stata inoltrata prima dell'avvio della procedura ad evidenza pubblica, la formale di domanda di concessione nei termini previsti dall' art 13 del regolamento e gli allegati ivi previsti. (modello ministeriale SID e documentazione prevista dall' allegato S2 della legge 33/2002, ecc.).
2. L'assegnatario dovrà presentare una garanzia fideiussoria nelle misure di legge e le polizze assicurative previste per la responsabilità civile verso i terzi e per il rischio di scoppio incendio fulmine.
3. All'esito dei suddetti adempimenti viene stipulato il disciplinare relativo alla concessione assegnata ai sensi dell'art. 19 R.C.N., fermo restando l'applicazione della normativa vigente in materia di commercio, igiene e sanità pubblica, edilizia-urbanistica e T.U.L.P.S.
4. Decorso il termine di trenta giorni senza la presentazione della documentazione richiesta, l'assegnatario è escluso dalla procedura e la concessione è assegnata al soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all'esaurimento della stessa.

Art 19 Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione

1. Il concessionario previa autorizzazione del Comune, può affidare ai sensi di quanto previsto dall' art 45 bis del C.N ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione fino all'intera sua durata.
2. L'autorizzazione non potrà essere rilasciata quando l'esercizio diretto della concessione ha costituito elemento di preferenza nel concorso di più domande di concessione, salvo che non si tratti di affidamento di attività secondarie.
3. I soggetti individuati devono possedere i requisiti soggettivi e la regolarità contributiva.
4. L'attività si intende secondaria quando è strumentale o accessoria e/o comunque caratterizzata da elementi di specificità rispetto allo scopo/oggetto indicato nella concessione e comporta l'uso di un'area inferiore alla metà dell'area in concessione. La strumentalità, accessorietà e specificità dell'attività secondaria deve essere adeguatamente dimostrata nella richiesta di autorizzazione fermo restando che in ogni caso una nuova attività secondaria potrà essere autorizzata se la stessa consente un utilizzo proficuo del demanio marittimo e sia simile a quelle eventualmente previste nell' avviso pubblico di cui all' art 14.
5. La domanda di autorizzazione deve essere presentata tramite modello D6 ministeriale corredato dalle seguenti ulteriori informazioni e/o documenti:
 - a) i dati del terzo individuato con dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti;
 - b) oggetto dell'attività da subaffidare;
 - c) individuazione planimetrica della stessa all'interno dell'area in concessione;
6. L'efficacia della autorizzazione è subordinata alla presentazione al protocollo del Comune dell'atto privato di affidamento al terzo (atto notarile e/o scrittura privata autenticata dal Notaio e/o scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate)

7. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine di 60 (sessanta) giorni.

Art 20. Subingresso nella concessione

1. Il subingresso nella concessione può essere autorizzato dal Comune ai sensi di quanto previsto dall' art 46 del C.N e dall' art 30 del R.C.N in tutti quei casi in cui non vi sia una elusione delle regole previste nel presente regolamento a tutela dei principi di concorrenza e libertà di stabilimento.
2. La successione per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza dell'originario concessionario può essere causa di subingresso di un altro operatore economico a condizione che lo stesso posseda i requisiti generali e speciali previsti per gestire la concessione.

CAPO V ATTI SUCCESSIVI ALL'ISTRUTTORIA

Art. 21 Disciplinare di concessione e licenze suppletive.

1. Il responsabile del Servizio sottoscrive la prima parte del disciplinare di concessione in tre copie ed appone il visto alla documentazione contenuta nella seconda parte del titolo.
2. Il responsabile del procedimento cura l'iscrizione dell'atto nel registro delle concessioni (art. 21 reg. cod. nav.).
3. Alla sommità della prima facciata annota il numero del registro delle concessioni, consegna al concessionario una copia in originale del titolo e stabilisce la data per l'immissione nel possesso dei beni oggetto della concessione.
4. L'originale dell'atto di concessione è custodito presso il Comune sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio competente (art. 20 reg. cod. nav.).
5. Il Concessionario deve curare la registrazione del disciplinare di concessione presso l'Agenzia delle entrate competente entro 20 giorni dalla stipula dell'atto.
6. La forma della licenza suppletiva è adottata per la modifica delle concessioni esistenti. In questo caso trovano applicazione le disposizioni più sopra specificate per il disciplinare di concessione;
7. La variazione al contenuto della concessione è autorizzata con provvedimento del responsabile del servizio senza che sia necessario stipulare una licenza suppletiva qualora la stessa non abbia per oggetto la modifica dello scopo, della superficie, delle opere, del titolare della concessione ovvero in tutti quei casi nei quali la modifica non comporti modifiche del canone dovuto.

Art. 22 Immissione nel possesso dei beni oggetto di concessione

1. Il processo verbale di immissione nel possesso dei beni deve indicare i punti di riferimento per l'individuazione del confine dell'area in concessione al fine di facilitare nel tempo l'attività di vigilanza (art. 34 reg. cod. nav.).
2. Tra le condizioni particolari dell'atto di concessione può essere previsto l'obbligo per il concessionario di apporre specifici cippi.
3. Quando l'atto di concessione prevede la realizzazione di opere, anche di facile rimozione, il processo verbale si chiude con la ultimazione dei lavori e deve attestare la conformità delle opere a quanto previsto nella concessione.
4. Se nel corso dei lavori interviene la necessità di apportare varianti, queste devono essere espressamente autorizzate.

CAPO VI FORME PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE

Art. 23 Istruttorie brevi

1. Le domande dirette all'esercizio di attività di durata inferiore a trenta giorni, sono valutate nel termine di trenta giorni, a seguito di sopralluogo, sentiti i servizi eventualmente interessati.
2. La domanda deve indicare l'area, il tipo di utilizzazione e la durata.
3. La documentazione è limitata alla identificazione dell'area e delle opere, la cui facile rimovibilità e corrispondenza alla normativa di sicurezza dovrà essere attestata da tecnico iscritto al rispettivo albo professionale.
4. La concorrenza è risolta in base alla priorità dell'istanza, salva la facoltà per il comune di pubblicare entro il 30 aprile di ogni anno particolari condizioni di preferenza su determinate aree e termini per la presentazione delle relative istanze.
5. Il Responsabile del Servizio, previo versamento in numerario di sufficiente deposito cauzionale, autorizza l'utilizzazione temporanea, con l'indicazione di eventuali condizioni (art. 39 cod. nav.).

Art. 24 Anticipata occupazione

1. L'autorizzazione ad occupare il bene demaniale prima del rilascio della concessione, in ogni caso dopo l'esperimento del procedimento ad evidenza pubblica di cui al capo IV, per ragioni di urgenza, secondo quanto previsto all'art. 38 del codice della navigazione e dall'art. 35 del regolamento di esecuzione, deve essere motivata in ordine al pregiudizio derivante dai tempi per l'espletamento dell'istruttoria.
2. Quando vi è incertezza sulla natura del bene o sul confine tra proprietà privata e proprietà demaniale, l'autorizzazione all'anticipata occupazione o al mantenimento delle opere già realizzate, può comunque essere rilasciata in attesa degli accertamenti definitivi.
3. In tale ipotesi, l'atto autorizzativo dovrà prevedere che la cauzione, aggiornata annualmente, sarà introitata dall'amministrazione ovvero svincolata in relazione agli esiti dell'accertamento definitivo.
4. L'anticipata occupazione può essere autorizzata in luogo della concessione, anche quando non vi è incertezza, ma è stato avviato, o, in base allo stato dei luoghi può essere avviato il procedimento per la sdemanializzazione dell'area.
5. In tali casi oltre alla cauzione deve essere corrisposto il canone nella misura stabilita dalla legge.

CAPO VII DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 25 Attività soggette ad autorizzazione o a comunicazione

1. Le attività e i comportamenti da tenere nell'ambito della spiaggia sono disciplinati da apposita ordinanza, di norma rinnovata annualmente, emessa dal Responsabile del competente servizio comunale.
2. La Giunta Comunale e il Responsabile del competente servizio, ciascuno per le rispettive competenze, possono adottare linee guida e direttive per lo specifico svolgimento di attività in ambito demaniale marittimo.
3. È vietato, in assenza di autorizzazione:
 - a) porre in opera recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
 - b) accendere fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
 - c) condurre sulla spiaggia e fare il bagno a cani o altri animali ad eccezione dei tratti di arenile e degli specchi acqueei segnalati da appositi cartelli. L'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti, per quelli in uso alle Forze dell'Ordine e per i cani da salvataggio;
 - d) esercitare attività commerciali e lucrative (comprese le attività qualificate come arti e mestieri, l'insegnamento del nuoto ecc.). L'autorizzazione e i divieti relativi al commercio ambulante sono disciplinati dal Piano di Commercio sulle aree pubbliche e in particolare dalle disposizioni del commercio su aree demaniali marittime;
 - e) transitare o sostare con veicoli, di qualsiasi genere sulla spiaggia e sulle aree demaniali che non siano adibite a viabilità pubblica o privata. Il transito dei mezzi impiegati nelle operazioni di pulizia e nel trasporto delle attrezzature per altre attività già consentite sulla spiaggia (manifestazioni, allestimenti stagionali, rifornimento di attività di somministrazione alimenti e bevande) è soggetta a comunicazione, su modello approvato dal competente Servizio.
 - f) installare tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio.
4. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata, almeno 30 giorni prima e deve attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle misure adottate per prevenire pericoli o danni a terzi.
5. Sono soggette a preventiva comunicazione, su modello approvato dal competente Servizio, da trasmettersi almeno dieci giorni prima del verificarsi dell'evento o della installazione:
 - a) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi nell'ambito di aree già concesse, ivi compresa l'installazione di attrezzature e impianti necessari allo scopo, promossi dal concessionario, che non eccedano i limiti della concessione, che non alterino stabilmente il compendio demaniale e che non comportino l'installazione di nuove opere con caratteristiche di difficile rimozione;
 - b) Gli impianti, i manufatti, le opere e le strutture di svago, di abbellimento o necessarie per la loro concreta migliore fruibilità da parte degli avventori e degli utenti, quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo e sempreché ricadano nell'ambito della concessione in zona conforme alle disposizioni urbanistiche. Sono esclusi dalla presente disciplina le attrazioni da cui terzi affidatari possano ricavare un diretto profitto. La messa a dimora di piante in vasi, anche interrati, nell'ambito dell'area già assentita in concessione è considerata attività libera che non necessita di comunicazione.
6. Per le attività di cui al precedente comma, qualora il concessionario necessiti di rivolgersi a ditte terze per la realizzazione delle opere o la gestione dell'evento, non necessita la SCIA per affidamento delle attività secondarie.

7. Le autorizzazioni e le comunicazioni previste dal presente articolo non esimono il concessionario dalla necessità di munirsi di ogni altro titolo necessario per lo svolgimento delle attività medesime.
8. La richiesta di autorizzazione e le comunicazioni comportano manleva per il Comune da ogni azione che possa essere intentata da terzi per danni causati dallo svolgimento delle attività, per le quali il concessionario o il diverso richiedente resterà l'unico responsabile

Art. 26 Esoneri

1. Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dal Comune, né quelle poste in essere da altre Pubbliche Amministrazioni, anche mediante ricorso a soggetti terzi all'uopo incaricati, in ragione delle funzioni ad esse assegnate.
2. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al servizio competente in materia di demanio marittimo.
3. La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
4. Non sono soggette né ad autorizzazione demaniale né a comunicazione le manifestazioni e gli eventi promossi ed organizzati dal concessionario, nell'ambito della concessione che abbia ad oggetto un esercizio di somministrazione alimenti e bevande, purché siano rispettate le condizioni di cui al precedente art. 30, comma 5, lett. a).

Art. 27 Divieti generali

1. È vietato fare il bagno:
 - a) negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali fino a una distanza di 200 metri verso il largo;
 - b) nelle zone dichiarate inquinate;
 - c) nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto;
 - d) in ogni altra zona del mare che sia specificamente interdetta con provvedimento dell'Autorità Comunale o dell'Autorità Marittima
2. È inoltre vietato sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti ove si svolgono attività balneari:
 - a) lo svolgimento di gare, e altre attività organizzate, compresi manifestazioni ed eventi;
 - b) disporre nella zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione;
 - c) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare atterrare e decollare;
 - d) far sostare le imbarcazioni da pesca;

- e) il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere non attrezzate per il passeggio.
3. I divieti indicati ai punti precedenti possono essere derogati con atto del Responsabile del Servizio competente all'applicazione del presente regolamento, nell'ambito dello svolgimento di particolari manifestazioni o quando ricorrano ragioni di pubblico interesse, anche su corrispondente indirizzo da parte della Giunta Comunale.

Art. 28 Attività di vigilanza

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal Comune, che può effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Il Comune qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione siano state realizzate opere non autorizzate o accerti che le stesse aree siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 29 Norme generali sulle aree pubbliche

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento comunale di Polizia Locale, il Piano del Commercio su aree pubbliche, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche.

Art. 30 Sanzioni

1. Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'art. 47 del Codice della Navigazione.
2. Le concessioni sono revocabili in tutto o in parte con provvedimento adeguatamente motivato.
3. La violazione delle altre norme contenute nel presente regolamento, se il fatto non è previsto come reato o come illecito amministrativo da una specifica disposizione di legge, è punita, ai sensi degli articoli 1161, 1164 del codice della navigazione.
4. La violazione dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni del regolamento di polizia urbana o del Piano del Commercio.
5. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento spetta al Comune (art. 104 L. n. 507/99 e L.R. n. 10/77).
6. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 31 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione, della L.R. n.33/02, del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/02/2004, d.P.R. 509/97 e la normativa nazionale vigente in materia di concessioni demaniali marittime in tutte le parti non contrastanti con il diritto dell'Unione europea, compresa la Direttiva 2006/123/CE.